DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1423

Gestione dei rifiuti in polietilene ad uso agricolo: approvazione Accordo di Programma ai sensi dell'art. 206 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, d'intesa con l'Assessore all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, dott. ssa Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla PO "Agricoltura biologica, sostenibilità e diversificazione in agricoltura" e dalla PO "Pianificazione territoriale ed ambientale", confermata dal dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e dai dirigenti delle Sezioni Competitività delle Filiere agroalimentari e Ciclo rifiuti e bonifiche, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo n. 116/2020 ha introdotto, a partire dal 2021, rilevanti modifiche al Testo Unico Ambientale (TUA - D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) in attuazione delle Direttive UE meglio note come "Pacchetto Economia Circolare". Le novità introdotte hanno un importante impatto sulle attività agricole, producendo effetti sulla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole, agroindustriali e della pesca. Infatti, i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, a seguito delle novità introdotte con la citata normativa sono classificati come 'speciali', compresi quelli derivanti dalle attività ad esse connesse, di cui all'art. 2135 del codice civile.

Con la circolare n. 35259 del 12 aprile 2021 il Ministero della Transizione Ecologica - MiTE chiarisce alcune questioni relative allo smaltimento dei rifiuti agricoli prodotti dalle imprese agricole, in base alle nuove disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo n. 116/2020.

La suddetta circolare chiarisce in particolare che, con riguardo ai rifiuti agricoli - sempre classificati rifiuti speciali in linea con la Direttiva europea, alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche dell'allegato L-quinquies - viene data la possibilità di concordare, a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta, modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA, in particolare alla lettera c) comma 3 - Attività agricole, agroindustriali e della pesca, nello specifico quanto segue:

"In merito alle attività di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, si deve precisare che l'attuale formulazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 116 del 2020, porta a classificare come speciali tutti i rifiuti derivanti da dette attività, comprese anche quelle ad esse connesse, di cui all'art. 2135 del codice civile. Con riferimento ai rifiuti agricoli ed agroindustriali, l'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies del TUA dispone che: "i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca" e l'articolo 184, comma 3, lettera a), prevede che sono rifiuti speciali: "a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca". Inoltre, si richiama quanto previsto nell'Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 – del TUA secondo il quale "Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile" e nel successivo Allegato L-quinquies in base al quale "Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile". Dal complesso delle norme di settore si evince, per i rifiuti derivanti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, produttive di rifiuti speciali, un'esclusione dall'applicazione del nuovo regime previsto per i rifiuti urbani. Tale esclusione è in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento che, all'articolo 3, precisa che "i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca".

Ciò premesso, in tale contesto occorre, però, considerare la previsione di chiusura di cui all'allegato L-quinquies della Parte quarta del TUA, che chiarisce che "Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono

analoghe". Tale previsione può quindi essere applicata alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nel citato allegato. Sulla base di tale previsione, per le suddette utenze deve ritenersi ferma, quindi, la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA.

Da ultimo si osserva che, in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, si ritiene che, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio".

#### Considerato che:

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- i rifiuti prodotti da attività di impresa agricola, quelli generati dagli uffici/bagni/mense della struttura aziendale dell'azienda agricola e quelli generati da attività connesse a quella agricola, quali per esempio da attività di ristorazione per gli agriturismi o di masserie didattiche o di degustazione per gli enoturismi e la vendita diretta di prodotti agricoli, sono classificati rifiuti speciali e devono essere conferiti a un soggetto di gestione rifiuti privato o nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta o tramite una convenzione con il gestore del servizio pubblico;
- l'attività economica connessa all'agricoltura in Puglia rappresenta uno dei settori di maggiore importanza nella definizione del P.I.L. regionale e la corretta gestione dei rifiuti prodotti in agricoltura, con particolare riferimento alla attivazione di sistemi di raccolta e avvio al riciclo dei beni in polietilene ad uso agricolo (film, tubi, cassoni, ecc), consente di trasformare la gestione degli stessi da problema a risorsa;
- lo smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti speciali ad uso agricolo, deve effettuarsi nel rispetto del principio di prossimità al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti secondo le disposizioni dell'art. 182 bis D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- nel territorio della Regione Puglia sono allocati numerosi impianti di gestione dei rifiuti di beni in polietilene;
- i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art. 177, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii.) e in particolare:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione espressi dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.
   ii. è opportuno, nel rispetto della normativa vigente, definire un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di soggetti pubblici e privati coinvolti, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi posti a carico dei produttori agricoli, favorire il recupero, il riciclaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti agricoli, garantendo l'efficacia dei controlli da parte delle autorità competenti;
- l'art. 188, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dispone che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure, li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un

soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli nn. 177 e 179 del citato decreto;

- la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia (art. 179, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.):
  - prevenzione;
  - preparazione per il riutilizzo;
  - riciclaggio;
  - recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia;
  - smaltimento.

Tale gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale e nel rispetto della medesima devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

- al fine di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, le autorità competenti possono stipulare, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. appositi accordi di programma (o convenzione-quadro) con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria. Gli accordi di programma possono avere ad oggetto, tra l'altro, l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative (art. 206 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- l'art. 188 bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che fino all'entrata in vigore dei decreti previsti al comma 1 per consentire la lettura integrata dei dati nel Registro elettronico nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 135/2018 continuano ad applicarsi i decreti del Ministero dell'Ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148 recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

## VISTI IN PARTICOLARE:

- l'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che definisce "deposito temporaneo prima della raccolta" il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis";
- l'art. 185 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui il raggruppamento di rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
- l'art. 183, comma 1, lett. pp) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.che definisce 'circuito organizzato di raccolta', "il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai Titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma (o convenzione-quadro) stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipulazione

di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione";

- il comma 3 dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui sono esonerati dall'obbligo di comunicazione annuale alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
- il comma 4 dell'articolo 189 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui per i produttori di rifiuti speciali che conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1 lettera pp) previa apposita convenzione, la comunicazione prevista allo stesso articolo è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita;
- il comma 5 dell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui sono esonerati dalla tenuta del registro cronologico di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. con un volume d'affari annuo non superiore a euro ottomila e le imprese che raccolgano e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 212 comma 8 nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
- il comma 6 dell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., produttori iniziali di rifiuti pericolosi, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico con una delle seguenti modalità:
  - a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti all'articolo 193;
  - b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189;
- il comma 8 dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui le disposizioni del comma 1 sull'obbligo di accompagnare il trasporto di rifiuti da un formulario di identificazione (FIR) non trova applicazione nel trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp), per i quali sia stata stipulata apposita convenzione. Il comma 7 del medesimo articolo definisce occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte all'anno, che non eccedono la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o trenta litri;
- il comma 12 dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che è finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non è superiore a quindici chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del c.c. dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo;
- l'art. 212, comma 19-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che stabilisce che sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio

provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art. 183;

- l'art. 69 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che stabilisce che in materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c. che producono rifiuti pericolosi possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi;
- la legge regionale n. 24 del 20 agosto 2012 e smi recante "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali".

PRESO ATTO della normativa vigente sopracitata, che prevede un sistema delle esenzioni, per i produttori agricoli, da una serie di adempimenti amministrativi (quali iscrizione all'Albo gestori, registro di carico e scarico e formulario di identificazione) qualora essi gestiscano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta come definito ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. pp) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

RITENUTO opportuno, per i motivi innanzi citati:

- approvare lo schema di accordo di programma in applicazione dell'art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con lo scopo di:
  - a) favorire la raccolta differenziata, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione dei rifiuti in polietilene ad uso agricolo, ottimizzando le procedure e i controlli;
  - b) assicurare alle imprese agricole un adeguato servizio, solidamente organizzato e strutturato, di raccolta dei rifiuti speciali onde evitare ogni possibile forma di gestione scorretta dei medesimi;
  - c) contribuire alla semplificazione degli adempimenti amministrativi posti in capo alle imprese agricole e al contempo favorire il contenimento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti speciali agricoli, nei limiti del rispetto della disciplina comunitaria;
- dare atto che all'accordo di programma deve seguire la stipulazione di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo.

Per quanto sopra, si ritiene di approvare lo schema di Accordo di programma allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

# VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

\*\*\*\*\*

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. k) della L.R. 7/1997, propongono alla Giunta regionale:

- 1. di approvare l'Accordo di Programma allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari e il Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, dando atto sin d'ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile di P.O. "Agricoltura biologica, sostenibilità e diversificazione in agricoltura" Dott. Vitantonio Priore

Il responsabile di P.O. "Pianificazione territoriale ed ambientale" Ing. Daniela Battista

Il dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità Dott.ssa Rossella Titano

Il dirigente della "Sezione Competitività Delle Filiere Agroalimentari" Dott. Luigi Trotta

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Ing. Giovanni Scannicchio

I Direttori, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Prof. Gianluca NARDONE Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Ing. Paolo GAROFOLI

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste Dott. Donato Pentassuglia

L'Assessore all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative Dott. ssa Anna Grazia Maraschio

#### LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Dott. Donato Pentassuglia e dell'Assessore dott. ssa Anna Grazia Maraschio;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare l'Accordo di Programma allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari e il Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, dando atto sin d'ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Regionale
ROBERTO VENNERI

Il Presidente della Giunta Regionale
RAFFAELE PIEMONTESE

Il presente allegato è composto da n. 9 fogli



**ALLEGATO A** 

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI PRODOTTI ALL'INTERNO DELLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DELL'ART. 206 DEL D.LGS. 152/2006

Regione Puglia, AGER Puglia, Consorzio PolieCo, COLDIRETTI Puglia, Confagricoltura Puglia, CIA Puglia, COPAGRI Puglia, Confcooperative, Legacoop, UEcoop, UCI Puglia, UNCI, Liberi Agricoltori, AGCI, UGL.

#### **CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### ART. 1 Obiettivi

Il presente accordo di programma ha ad oggetto la individuazione sul territorio della Regione Puglia di circuiti organizzati di raccolta onde garantire la corretta gestione e la tracciabilità dei rifiuti agricoli, una maggiore tutela ambientale, anche mediante la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, semplificando al contempo gli adempimenti amministrativi a carico dei produttori agricoli e favorendo l'efficacia dei controlli da parte dell'Autorità competente.

#### ART. 2 Definizioni

Ai fini del presente accordo di programma, per la corretta interpretazione delle disposizioni ivi contenute, si riportano le seguenti definizioni:

- Imprese agricole: gli imprenditori agricoli, singoli o associati, esercenti attività agricola ai sensi dell'art.
   2135 c.c., dalla cui attività, comprese le attività connesse, si producono rifiuti agricoli.
- Circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato sulla
  base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni
  imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di
  una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di
  conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei
  rifiuti
- **Gestore**: il soggetto che nel circuito organizzato di raccolta provvede alla gestione dei rifiuti agricoli ai sensi del D.Lgs, 152/2006, anche quale piattaforma di conferimento.

#### ART. 3 Procedure

- 1. Il deposito temporaneo dei rifiuti è effettuato nel rispetto delle norme tecniche, secondo la disciplina prevista dall'art. 183 comma 1 lett. bb) e dall'art. 185 bis del D.Lgs. 152/2006.
- Il conferimento da parte dell'impresa agricola avviene con le modalità previste dal contratto di servizio sottoscritto con il Gestore che, quale piattaforma di conferimento, provvede al recupero e/o smaltimento dei rifiuti agricoli.
- 3. In attuazione del presente accordo di programma, allo stesso deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, così come definito all'art. 183, comma 1 lett. pp) del D.Lgs. 152/2006.
- Non rientrano nel presente accordo di programma quei produttori di rifiuti che non siano in grado di dimostrare anche ad AGER Puglia di aver assolto a monte il contributo ambientale previsto per quella tipologia di rifiuto.

#### ART. 4

#### Gestione dei rifiuti agricoli

- 1. L'impresa agricola si impegna a conferire le tipologie di rifiuti di cui all'annesso A, con proprio automezzo, alle piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta, di cui all'annesso B.
- 2. Il trasporto dei rifiuti da parte dell'impresa agricola presso le piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta deve essere accompagnato dal contratto di servizio di cui all'annesso C, sottoscritto tra l'imprenditore agricolo ed il Gestore che provvederà alla successiva gestione finale di tali rifiuti.
- 3. Il Gestore compila il documento di movimentazione di cui all'annesso D, fornendone una copia al produttore agricolo conferente o nei casi previsti dal D.Lgs. 152/2006 il formulario di identificazione (FIR). Tale documentazione deve essere conservata per tre anni.
- 4. Il Gestore provvede, in luogo dei produttori agricoli conferenti, a riportare sul Registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale limitatamente alla quantità conferita.
- Nel rispetto delle modalità di trasporto dei rifiuti sopra richiamate, gli imprenditori agricoli sono esonerati dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
- 6. Qualora le tipologie di rifiuti di cui all'annesso A siano ritirate dal Gestore presso l'impresa agricola, quest'ultima deve conservare per tre anni le copie del formulario di identificazione, e la comunicazione di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 è effettuata dal Gestore limitatamente alla quantità conferita. Gestore e impresa agricola devono aver sottoscritto apposito contratto di servizio di cui all'annesso C.
- Il Gestore si impegna a fornire annualmente (entro il 31 marzo) ad AGER Puglia ed ai sottoscrittori del presente Accordo i dati relativi alla tipologia e alla quantità dei rifiuti avviati a recupero e/o smaltimento.

#### ART.5

#### Adempimenti a carico delle organizzazioni agricole professionali

- 1. Le organizzazioni agricole professionali sottoscrittori del presente Accordo, si impegnano a:
  - a) sensibilizzare le imprese associate ad avvalersi dei circuiti organizzati di raccolta per una corretta gestione dei propri rifiuti agricoli;
  - svolgere servizi di supporto e assistenza alle imprese associate, finalizzati alla corretta gestione dei rifiuti agricoli;
  - c) promuovere campagne di informazione e comunicazione per incentivare e diffondere l'applicazione di modalità gestionali che favoriscano la prevenzione e riduzione delle quantità e pericolosità dei rifiuti agricoli, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero anziché lo smaltimento dei medesimi.
- 2. Le Organizzazioni agricole professionali si impegnano a fornire ad AGER Puglia ed ai sottoscrittori della presente, con cadenza biennale, le informazioni ed i dati circa le iniziative intraprese.

#### ART. 6

## Adempimenti a carico di PolieCo

- 1. PolieCo si impegna a favorire le attività di:
  - a) formazione ed informazione degli imprenditori agricoli sulla corretta gestione dei rifiuti;
  - b) formazione ed informazione degli imprenditori agricoli sul tema della condizionalità in agricoltura, con particolare riferimento agli obblighi previsti dall'art. 234 del d.lgs 152/2006.

## ART. 7

## Controlli

 AGER Puglia e PolieCo, sottoscrittori del presente Accordo, effettueranno gli eventuali ed ulteriori controlli che competono per legge.

#### ART. 8

#### Disposizioni finali

 Tutti i soggetti sottoscrittori si impegnano a dare diffusione del presente Accordo alle parti interessate, a scambiarsi le informazioni acquisite, a monitorare periodicamente la corretta esecuzione delle procedure

- qui previste, nonché a verificare la necessità di correttivi o integrazioni da apportare al fine di migliorarne l'efficacia.
- 2. Le imprese che intendono aderire al presente Accordo in qualità di Gestore, dovranno sottoporre la loro richiesta ad AGER Puglia.
- 3. AGER Puglia, a seguito delle verifiche effettuate da PolieCo, dovrà aggiornare anche attraverso l'adozione di uno specifico provvedimento amministrativo l'Elenco dei Gestori del circuito organizzato di raccolta all'annesso B per consentire la successiva sottoscrizione dei contratti di servizio.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche Gestori che individuino ulteriori piattaforme di conferimento.
- 5. Al fine di monitorare il presente accordo AGER Puglia indice, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno, un incontro annuale con gli aderenti all'accordo, per la valutazione dei risultati raggiunti nel corso dell'anno precedente, di eventuali problematiche emerse e per individuare le azioni finalizzate ad una sempre maggiore adesione dei produttori agricoli e ad una maggiore intercettazione dei rifiuti agricoli.
- 6. Fermo restando l'obbligo di revisione del presente accordo in caso di modifiche normative in contrasto con i suoi contenuti, esso dispiega i suoi effetti dalla sottoscrizione da parte della Regione quale ultimo firmatario a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recedere da parte di ciascun sottoscrittore con un preavviso di almeno tre mesi.

Costituiscono parte integrante del presente accordo gli allegat Annesso A "Elenco dei rifiuti speciali agricoli"; Annesso B "Elenco Gestori"; Annesso C "Contratto di servizio"; Annesso D "Documento di movimentazione".	i:
Bari,	
REGIONE PUGLIA – Sezione Competitività Filiere	
Agroalimentari	
REGIONE PUGLIA – Sezione Ciclo Rifiuti e bonifiche	
AGER Puglia	
Consorzio PolieCo	
COLDIRETTI Puglia	
Confagricoltura Puglia	
C.I.A Puglia	
COPAGRI Puglia	
Confcooperative	
Legacoop	
UEcoop	
UCI Puglia	
UNCI	
Liberi Agricoltori	
AGCI	
UGL.	

## Annesso A

## ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI AGRICOLI

di cui all'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli prodotti all'interno della regione Puglia, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006

I rifiuti oggetto dell'accordo di programma sono di seguito indicati:

## Rifiuti speciali non pericolosi

EER	Descrizione	Note
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	comprendono anche polietilene per la pacciamatura, la copertura delle serre e silos; reti per filari e/o antigrandine spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)
150102	imballaggi in plastica	Comprendono:
		- cassette per frutta e verdura, inutilizzabili,
		- imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti);
		- contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, etc.
		- contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali);
		tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi.

## Annesso B "Elenco Gestori"

RagioneSociale	Località	Provincia
G.M Service Import Export Srl	Palo del Colle	BA
Asia Ecologia srl	Gioa Del Colle	ВА
Recsel Srl	Taranto	TA
ImpresAmbiente S.r.l.	Copertino	LE
Nicola Veronico S.r.l.	Modugno	ВА
Occhioambiente di Occhiogrosso Anna	Bitetto	ВА
Italsvet Ecologia S.r.l.	Palagiano	TA
Ditta Vito Gassi di Carmine Esposito	Rutigliano	ВА
CARTA DA MACERO GALATEA MALERBA S.A.S.	Galatone	LE
SERVECO S.R.L.	Montemesola	TA
E.R.A. Ecologia Riciclo Ambiente Group SRL	Andria	ВТ
La Puglia Recupero Srl	Foggia	FG
Puglia: riciclatori		1
RagioneSociale	Localita	Provincia
Ecoambiente Srl	Barletta	BT
Ecosveva Srl	Andria	BT
Italfire Srl	Sava	TA
Ecodesign Srl	Altamura	ВА
MELAMPO DI DAMATO VITO RUGGIERO	Barletta	ВТ
RIGENERA di Sfrecola Cosimo Damiano	Barletta	ВТ
RI.MA.PLAST S.r.I.	Bari	ВА
Recuperi Pugliesi F.Ili Schino S.r.I.	Modugno	ВА
Plastic Puglia S.r.l.	Monopoli	BA

## ANNESSO C

## CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto: Contratto di servizio stipulato nell'ambito dell'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli prodotti all'interno della regione Puglia, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006.

CAP	Prov C	Via Comune di
CAPPre	ov Cod. Fisc.	a Comune di
deliberazione n	n del	per la gestione dei rifiuti agricoli approvato con e sottoscritto dalle organizzazioni agricole erimento del circuito organizzato di raccolta, il presente
☐ il recupero		
☐ lo smaltimen	to dei seguenti rifiuti	
alle seguenti mo	odalità tecnico-economiche:	
Rifiuti speciali	non pericolosi	
EER	Descrizione	Note
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	comprendono anche polietilene per la pacciamatura, la copertura delle serre e silos; reti per filari e/o antigrandine spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)
150102	imballaggi in plastica	Comprendono: - cassette per frutta e verdura, inutilizzabili, - imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti); - contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, etc contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi.
N.B: Nell'ultima tipologia di rifiu	a colonna "conferimento" dovrà esse to che il produttore agricolo intende	ere apposta una crocetta (X) in corrispondenza di ogni conferire al gestore del circuito organizzato.
Art. 1 Modalità	tecniche per il conferimento:	
1) L'impresa a conferimento de via	agricola conferisce con proprio au el circuito organizzato di raccolta, situ	ntomezzo i rifiuti di cui sopra, alla piattaforma di nata in,

Il trasporto dei rifiuti dovrà essere accompagnato dal presente contratto di servizio, sottoscritto da entrambe le parti.
Il Gestore compila il documento di movimentazione dei rifiuti attestante il recupero/smaltimento del/i rifiuto/i presso il proprio centro e fornendone una copia all'impresa agricola conferente entro
Il Gestore dell'impianto autorizzato provvede, in luogo dell'impresa conferente, a riportare sul Registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale nei limiti della quantità conferita.
2) Il Gestore ritira presso l'impresa agricola i rifiuti di cui all'ANNESSO A. L'impresa agricola deve conservare per tre anni le copie del formulario di identificazione e in questo modo adempie alla tenuta dei registri di carico e scarico.
Il Gestore provvede, in luogo dell'impresa agricola, a presentare, ove richiesto, la comunicazione di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 limitatamente alla quantità conferita dalla stessa.
<ul> <li>Cadenza del servizio: secondo il calendario fornito dai gestori dei centri di raccolta</li> <li>Condizioni economiche: €/kg (allegare il prezziario espresso in €/Kg per ciascuna tipologia di rifiuto conferibile)</li> </ul>
- Modalità di pagamento:
Coordinate bancarie  La produzione del rifiuto avverra presso la sede di
L'impresa agricola Il Gestore

## ANNESSO D

## DOCUMENTO DI MOVIMENTAZIONE

dei rifiuti agricoli prodotti all'interno della regione Puglia, di cui all'accordo di programma ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006

Data \_\_\_\_\_\_

Ragione Sociale del Gestore della piattaforma del circuito organizzato di raccolta

Il Gestore della piattaforma riceve dell'impresa agricola i seguenti rifiuti e le seguenti quantità

## Rifiuti speciali non pericolosi

Codice Fiscale/P.IVA

Indirizzo

EER	Descrizione	Note
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	comprendono anche polietilene per la pacciamatura, la copertura delle serre e silos; reti per filari e/o antigrandine spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)
150102	imballaggi in plastica	Comprendono:
		- cassette per frutta e verdura, inutilizzabili,
		- imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti);
		- contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, etc.
		- contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali);
		tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi.

Il sottoscrit	tto _				ti	tolare (leg	gale ra	ppresentant	e) dell'in	presa
agricola							_ sopr	a meglio in	dicata, so	tto la
sua piena re	espo	nsabilità, d	dichiara:							
a.	c	he ha sott	oscritto un	contratto di	servizio	sulla bas	e dell'a	accordo di p	rogramma	ı sulla
gestione	dei	rifiuti	agricoli	approvato	con	D.G.R.	nn.	/_		del
		;								

- b. che ha confezionato il contenitore immettendovi i rifiuti e che lo ha regolarmente sigillato il tutto in piena osservanza delle normative vigenti;
- c. che tali operazioni sono avvenute nella propria impresa e che il trasporto di detti rifiuti è stato da lui effettuato con propri mezzi e secondo legge;

Il Gest	ore si impegna al:	
	recupero	
	smaltimento	
	fiuto/i presso il proprio centro e altro impiantoe documento al produttore agricolo conferente.	e consegna una copia del

Il Gestore provvede, inoltre, in luogo dell'impresa agricola, del produttore agricolo conferente, a riportare sul Registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale nei limiti della quantità conferita.

	Dati identificativi del conferitore (impresa agricola)
Nome/ragione sociale _	
Codice Fiscale/P.IVA _	
Indirizzo	
Targa mezzo	
Firma del conferitore	Firma del Gestore
riima dei conferitore	ruma dei Gestore